

Da tempo, nel passato ormai lontano, sono stato sollecitato a scrivere sulle battaglie combattute negli anni sessanta e settanta per l'emancipazione, la dignità e la piena autocoscenza femminile. Più recentemente - stranezza delle coincidenze casuali - mi ha spinto ad una ulteriore <<amarcord>> un libro elaborato, sia pure in violenta polemica interna, nel mondo berlusconiano con il pruriginoso titolo "Mignottocrazia. La sera andavamo a ministre", dove si sosteneva che le ultime vicende e polemiche (di allora), appunto mignottocratiche (delle quali né in questa sede, né, spero, in altre intendo occuparmi), stavano rovinosamente sprecando e sporcando tutte le conquiste femminili dei precedenti decenni .

Ancora più recentemente, in un colloquio con una illustre studiosa e protagonista politica della emancipazione femminile, ho capito che, nonostante le cadute mignottocratiche - spero di non ripetere più questa spiacevolissima parola - i risultati degli anni sessanta e settanta sono stati, per quanto possa valere tale espressione, ormai pacificamente recepiti e sono diventati connotazioni ordinarie della condizione femminile e dei rapporti familiari e sociali. Altri problemi ed emergenze sono nei decenni successivi variamente sopravvenuti e posti all'attenzione preminente del dibattito sociale politico e giornalistico. Ricordo, fra le tante successive

<<attualità>>, l'impegno politico ed i progetti rivolti a sanzionare penalmente la violenza sessuale tra i coniugi e, ancora più recentemente, la persistente violenza contro le donne - ricordo di avere rappresentato l'Italia nel 1991 alla prima conferenza europea sulla violenza fisica e morale contro le donne" - e più recentemente ancora la lotta al femminicidio.

Ritornando agli anni sessante e settanta del secolo scorso. tutti i grandi fatti di quel periodo e le loro molteplici interconnessioni sono stati ampiamente descritti, esaminati e dibattuti da autorevoli giornalisti, opinionisti e storici, ai quali ritengo di non avere molto da aggiungere.

Desidero soltanto riesaminare alcune vicende alle quali ho partecipato in prima persona, come magistrato e come parlamentare, per dare il mio modesto contributo alla memoria e alla valutazione dei significati del passato nel triste periodo presente.

* * *

Quando si evoca la "memoria" - o, secondo il titolo dell'opera di un mio illustre collega, "Il vizio della memoria" - si deve riflettere su una caratteristica dei messaggi comunicativi particolarmente analizzata dalla filosofia postmoderna.

Si è sostenuto che, tra il significato affidato a tali messaggi da chi li emette e quello recepito da chi li riceve si riscontri spesso una diffrazione, più o meno rilevante; una sorta di alterazione, per cui il significato recepito può essere ed è spesso diverso da quello trasmesso. Per i filosofi della postmodernità questa diffrazione interpretativa non è, o non è necessariamente, un difetto della comunicazione e del dialogo, perchè, fra l'altro, permettendo a tutti i destinatari una ricezione deviante e quindi varie ricezioni tra loro difformi, scalfisce il potere uniformatore dei creatori dei linguaggi. Essa inoltre agevola la "eternità" delle grandi opere d'arte. Queste infatti, come annotava STEINER ne "Le Antigoni", via via che vengono recepite dalle generazioni successive, si accrescono di nuovi significati e valori che ne arricchiscono e ne riattualizzano quelli originari e quindi rimangono sempre eterne e ridiventano sempre nuove.

Queste brevi osservazioni possono pure valere in tema di "memoria umana", dato che spesso i fatti ricordati, anche dalla stessa persona che li ha vissuti, tendono ad arricchirsi di stratificazioni successive, che si debbono sempre puntualmente valutare nella problematica trasposizione dalle esperienze del passato alla cognizione presente che la memoria deve realizzare.

Per meglio richiamare alla memoria i fatti indicati,

bisogna inquadrarli nel contesto dei valori, delle leggi e delle prassi giudiziarie di quel tempo, richiamando anche i linguaggi che variamente ne esprimevano i più intrinseci significati.

Pur facendoci carico della arbitrarietà del metodo, dobbiamo considerare come punto di partenza la situazione femminile degli anni cinquanta, che si articolava su un complesso (anche allora) variabile di principi, valori, ipocrisie, fragilità e prepotenze, ma che, almeno per i ceti popolari e borghesi (o piccolo borghesi), si basavano preminentemente sui valori della verginità delle ragazze e della fedeltà delle donne sposate, ai quali fornivano molteplici contributi di consensi variamente articolati e spesso, tra loro, aspramente confliggenti, il comune sentire e i linguaggi che lo esprimevano, la legislazione penale e le corrispondenti prassi giudiziarie, la mafia, le case di tolleranza ed altro ancora.

La verginità era un valore in sé, come tale da tutti apprezzato e fortemente patrocinato dalla morale comune, anche laica, e, più ancora, dalla chiesa cattolica - come solennemente ribadito dalla santificazione di Maria Goretti - . Ma era un valore rilevante soprattutto per gli effetti dannosi che la sua perdita procurava alle ragazze svergognate o sprovvedute, che, avendola perduta, spesso restavano definitivamente rovinate e si dovevano rassegnare

o ad un triste zitellonaggio, ovvero, peggio ancora, quando non avevano mezzi di sostentamento ma soltanto sufficiente prestanza sessuale, alla prostituzione.

Le leggi allora vigenti non tutelavano direttamente la verginità, né punivano direttamente la donna che la perdeva o l'uomo che la comprometteva senza violenza o minaccia e al di fuori delle ipotesi criminose speciali degli artt. 519, co. 2, 520, 521 c.p.

Invece, la fedeltà delle donne sposate veniva direttamente tutelata dall'art. 559, co. 1, che puniva con la reclusione fino ad un anno la <<moglie adultera>>, <<a querela del marito>>. Invece il marito adultero non veniva punito; anzi in periodo fascista, volendosi esaltare la virilità del maschio latino, si riteneva che le brave donne fasciste, anzi le mogli, dovessero, oltre a garantire con la loro fedeltà l'unità e la forza morale della famiglia, "portare pazientemente le corna". Nei primi anni cinquanta, se non incorro in un lapsus mnemonico, un gruppo di parlamentari tenacissimi propugnatori della morale familiare cattolica presentarono un disegno di legge rivolto alla punizione (anche) dell'adulterio del marito. Poi però la Corte Costituzionale con due sentenze - rispettivamente la n. 126 del 1968 e la n. 147 del 1969 - ha dichiarato la illegittimità di tutti commi dell'art. citato che sono pertanto ormai sostanzialmente abrogati.

Ritornando alla legislazione vigente fino ai tardi anni settanta, con efficacia relativa a tutta la galassia del sesso e dell'onore, a norma dell'art. 587 c.p. co. 2°, <<chiunque cagiona(va) la morte del coniuge, della figlia o della sorella ovvero della persona che fosse con questi "in illegittima relazione carnale", "nello stato d'ira determinata dall'offesa recata all'onore suo o della sua famiglia" era punito con "la reclusione da tre a sette anni": una pena, in sé eccessivamente mite (al posto di quella, non inferiore a ventun anni, prevista in generale per l'omicidio dall'art 575 c. p.) e che spesso veniva ulteriormente ridotta per il concorso di altre circostanze attenuanti con la conseguenza che gli autori delle gesta di tutela sanguinaria dell'onore personale e familiare difficilmente scontavano una effettiva reclusione.

Su questa norma, già prima della sua abrogazione spesso criticatissima e derisa, si erano anche scritte pagine di approvazione, osservando, da una parte, che il citato art. 587 si era reso necessario, perchè, prima della sua introduzione, le giurie e i giudici togati, particolarmente sensibili all' "onore familiare" assolvevano padri e mariti omicidi sotto il profilo dell'impulso irresistibile (sembra) all'onore e alla vendetta privata e, dall'altra, che comunque la gravità dell'onta e la plausibilità della vendetta giustificavano la rilevante riduzione della pena. Ma, già

negli anni sessanta queste certezze risultavano profondamente
incrinata.

* * *

Posto che il mezzo più forte e invasivo della memoria è
il cinema, si deve fare riferimento ad un film di rilevante
spessore artistico ma non privo di una vena razzistica
antisiciliana , "Divorzio all'italiana". In questo, il
torbido e torpido protagonista (il barone Cefalù) architetta
il tradimento della moglie per ucciderla, ottenere tutti i
benefici di legge e finalmente sposare l'affascinante cugina
che si sarebbe affrettata a tradirlo con un giovane skipper
(ma questo finale il protagonista non lo poteva prevedere o
comunque non l'aveva previsto).

I fatti e le esperienze concrete erano invece
generalmente diversi: i mariti (o, i padri e i fratelli) che
vendicavano l'onore offeso quasi mai avevano architettato i
progetti criminali del barone Cefalù; soltanto colpivano
(soprattutto i mariti) per l'offesa ricevuta in tutte le sue
connotazioni di amore tradito, di "turbatio sanguinis", di
famiglia devastata, di virilità e di onore calpestati e di
altro ancora.

In più, l'uomo (e ancora soprattutto il marito) era e
veniva considerato come il custode dell'onore della moglie e,

in caso di trasgressione, il vendicatore. Come le civiltà prestatili patricinavano la vendetta per i delitti di sangue, anche quelle moderne - almeno in Italia e soprattutto nel meridione - la giustificavano e quasi la pretendevano, considerando il marito tradito che non vendicava il suo onore come un c.volontario, ma anche come uno smidollato o peggio (per usare l'orribile linguaggio della mafia al quale Sciascia ha dato inopportuna diffusione mondiale) come un "mezzo uomo" o un "quacquaracua".

* * *

Ritornando allo specifico della verginità prematrimoniale, questa era preminentemente (ma non esclusivamente) tutelata dall'art. 519 c.p.

Istituzionalmente la norma puniva chi costringeva con violenza o minaccia qualunque persona (uomo o donna, sposata celibe o nubile, con o senza precedenti sessuali) alla congiunzione carnale. Invece (salvo i casi di violenza presunta a norma del co. 2°, nn. 1, 2, 3 e 4 dello stesso articolo), i rapporti sessuali praticati senza violenza o minaccia non erano penalmente rilevanti (evidentemente a norma dell'art. in esame).

Il delitto di violenza carnale (ed altri contro la libertà sessuale) era punibile "a querela della persona

offesa", perchè, si spiegava, la vittima poteva avere dalla pubblicità del fatto e del processo un gravissimo danno di immagine che poteva indurla a preferire il silenzio sulla violenza subita.

Ma - e questo era il punto di maggiore criticità - a norma del provvido art. 544 c.p., il matrimonio che l'autore del reato (anche di violenza carnale) contraesse con la persona offesa estingue(va) il reato, anche dopo la condanna definitiva (cessavano l'esecuzione e gli effetti penali della condanna).

* * *

Su questo sistema normativo convergevano (come generale ratio legis) e si intersecavano (come varianti interpretative e spesso devianti) molteplici valori e disvalori e, in più, una particolare connotazione della inferiorità sessuale femminile (almeno allora) alquanto condivisa.

In generale, il seduttore che sposava la sedotta adempiva ad un suo preciso dovere morale (mentre molti uomini, dopo avere ottenuta la massima prova d'amore, rifiutavano il matrimonio o perchè appunto avevano ottenuto il "massimo" o perchè, se l'amata aveva ceduto una volta, altre volte avrebbe potuto cedere ad altri uomini).

In più, la donna deflorata - ci scusiamo per il linguaggio poco raffinato e giuridicamente piuttosto inesprimibile - era considerata, secondo variazioni semantiche che esprimevano lo stesso giudizio pesantemente negativo, "rovinata", "svergognata" o comunque "merce spregevole".

Pertanto, anche nel caso di violenza, sembrava iniquo aggiungere al peso di un tale matrimonio quello della condanna penale e giusto premiare adeguatamente chi accettava di accollarsi il peso di tale "merce".

Ma l'arzigogolo legislativo - reato perseguibile a querela, irrevocabilità della querela, matrimonio riparatore che estingue il reato - alimentava altri comportamenti ultra legem abbastanza praticati.

Posto che il reato era perseguibile a querela (anche se non ritrattabile) della persona offesa e il matrimonio riparatore estingueva il reato, anche dopo la condanna, spesso, per costringere l'uomo al matrimonio, la donna "rovinata" e i suoi familiari sceglievano la via di una giustizia sostanzialmente ricattatrice. Invece di uccidere il "lui", presentavano querela per violenza carnale, anche quando il rapporto era stato consenziente, per costringere l'altro, con la minaccia di una grave condanna penale, al matrimonio (appunto riparatore e riparatore di tutto).

Ma, proprio per tale uso improprio e ricattatorio della

querela, i giudici e, più ancora, i medici legali erano portati, da una parte, a considerare come "violenza carnale" soltanto la coazione fisica materiale e, dall'altra, correlativamente, ad approfondire tenacemente le indagini sulla effettiva consistenza e gravità di tale coazione.

Anche se tali indirizzi probatori erano giustificati dall'esigenza di impedire querele soltanto ricattatorie, spesso erano praticati in maniera indecorosa e secondo pregiudizi grossolanamente maschilisti. Si riteneva che una donna <<che non vuole>> fosse ordinariamente in grado di respingere l'aggressore: perchè non ha gridato? perchè non ha morso? perchè non ha graffiato? si chiedevano avvocati difensori (dei maschi) e spesso medici legali e giudici. Ricordo che una volta un medico legale mi disse che le donne avevano fra le cosce una particolare muscolatura o qualcosa che avrebbe avuto anche una denominazione latina (forse praesidiun varginittatis) e che se bene e tenacemente utilizzata, avrebbe impedito qualsiasi violenza carnale.

Ricordo pure che un giudice - peraltro abbastanza rispettabile - disse che una querelante rovinata aveva riferito di essere svenuta nel corso della subita violenza; allora il giudice interloquì aggiungendo argutamente "di piacere?"

Per concludere, almeno provvisoriamente, il discorso, l'aggressione - al pari di quella che durante i secoli d'oro

dell'impero romano determinava l'intervento diretto delle sue legioni - doveva essere ad "alta intensità" - con esclusione della vis grata puellae e, spesso interpretando il livello di interna gratificazione della violentata in termini spiccatamente maschilisti - .

Comunque, posto che il matrimonio riparatore pesava sul violentatore, la donna che lo rifiutasse rappresentava una eccezione piuttosto anomala e alquanto incomprensibile e stravagante.

Può essere spiacevole aggiungere come ulteriore dato della ordinaria diversità erotica tra i due sessi, il rilievo di cardine insostituibile del sistema assunto dalle case di tolleranza, che soddisfacendo la baldanza sessuale dei maschi, contribuivano a riparare il pudore e la verginità delle donne oneste.

Quando il Parlamento, accogliendo la proposta della sen. ce Merlin, le abolì, la riforma non fu bene accolta negli ambienti giudiziari. Anzi, molti Procuratori Generali, nei discorsi inaugurali, tuonarono fieramente contro, appunto temendo che, venuto meno l'amore mercenario di quelle case, il pudore delle fanciulle per bene fosse esposto a gravissimi e, oinoih!, irrimediabili pericoli.

Nel 1966, il C.S.M. mi aveva trasferito di ufficio - furbescamente immediatamente prima di conferirmi il grado di giudice di Tribunale - alla Procura della Repubblica di Trapani - per un errore del mio fascicolo personale (risultavo nato in provincia di Trapani e non di Palermo) .

Della ragazza di Alcamo (Franca Viola) che aveva rifiutato di sposare il rapitore (Filippo Melodia) dopo essere stata da questo posseduta (usiamo tra le tante simili questa brutta espressione) i giornali aveva a lungo parlato e discettato. Ma io non mi ero particolarmente interessato al fatto.

Me ne occupai soltanto quando il Procuratore capo di Trapani, gli altri colleghi sostituti e quello stesso che aveva svolto l'istruttoria preliminare con cura e serietà, mi affidarono il caso.

Dalla istruzione predibattimentale e dibattimentale risultò piuttosto pacificamente che i due giovani (il Melodia e la Viola) si erano liberamente fidanzati; ma il padre della ragazza (Bernardo Viola) l'aveva convinta a interrompere il fidanzamento perchè (sostenava) i Viola erano una famiglia lavoratrice ed onesta, mentre invece il fidanzato era più inclinato alla mafia o alla mafiosità che non all'onesto lavoro (anche se, seguendo la via della speranza verso il

Nord, per qualche tempo era andato a lavorare in Germania).

Di fronte alla rottura del fidanzamento, il Melodia decise, insieme ad un consistente gruppo di "amici", di rapire la ragazza, con una sceneggiatura ed una esecuzione molto violente e appariscenti (la spettacolarizzazione della sua volontà di capo) : spalleggiandosi tutti, si impossessarono della ragazza, si opposero alla attiva resistenza dei familiari e a quella più determinata di un coraggioso fratellino di undici anni che rapirono pure e portarono le prede in una casa di campagna dove, diremmo oggi, fecero sesso senza ulteriore specifica coazione fisica del rapitore.

Dopo circa una settimana, vissuta dalla famiglia Viola in disperata angoscia, il rapitore riportò la preda nella sua casa, dichiarandosi generosamente disposto a sposarla.

Secondo la deposizione della ragazza, lei, avendo perduto la verginità, era ormai rassegnata al matrimonio. Ma il padre le disse che, se preferiva liberamente il matrimonio, poteva sposarsi; invece, se acconsentiva soltanto per la violenza subita e per le conseguenze temute del rapporto sessuale, doveva essere certa che sarebbe stata accolta ed amata dalla sua famiglia con gli stessi sentimenti di prima. Allora la ragazza andò dai carabinieri.

Desidero rimarcare il ruolo del padre, perchè questo, se ben ricordo, nel film "La sposa più bella" di Damiano

Damiani, sembrava piuttosto propenso - anzi pesantemente propenso - al matrimonio. Ricordo che una volta, feci questa osservazione critica allo stesso regista, che mi rispose rifacendosi alla ricostruzione dei fatti elaborata dall'on. Ludovico Corrao, illustre parlamentare e avvocato di parte civile e in seguito mio collega al Senato, con il quale però, per quel che ricordo, non ho mai ridiscusso il caso.

In seguito alla querela della ragazza, la Procura istrui il processo contro il Melodia e gli altri correi e li trasse a giudizio con una requisitoria (scritta da un anziano sostituto) diligente e puntuale. Ma il Procuratore capo conferì a me l'incarico per il dibattimento pubblico, che si prospettava all'apparenza come un evento di grande rilevanza massmediale, ma che poneva alcuni importanti problemi giuridici e umani ai fini della corretta ed efficace formulazione dell'accusa.

La provincia di Trapani ed Alcamo in particolare erano già dall'ottocento zone di forte condizionamento mafioso, che nel secondo dopoguerra si era notevolmente rafforzato anche per i rilevantissimi condizionamenti della politica e dell'economia. Negli anni sessanta però gli equilibri precedenti e la dominante pax mafiosa erano stati scossi da una serie di iniziative della polizia e della magistratura che avevano emarginato alcuni capimafia (prima rispettatissimi) sfiorando anche un potentissimo

parlamentare e ministro democristiano.

In questa situazione, si disse nel corso del dibattito, il Melodia, particolarmente inclinato ad assumere un rilevante ruolo malavitoso, avrebbe ritenuto di reagire clamorosamente al rifiuto della Viola, al duplice scopo di riappropriarsi della "sposa più bella", ma anche di accrescere la sua reputazione mafiosa.

* * *

Trapani dicembre 1966

Gli Uffici giudiziari erano ubicati in un vecchio fabbricato - forse un convento -.

Il processo Viola si presentava come un evento epocale.

Dopo l'istruzione dibattimentale parlarono tre avvocati di parte civile: il prof. DELL'ORA - autorevole docente universitario, principe del foro e pubblicista (mandato a Trapani, sembrava, dalla rivista Epoca editorialmente interessata al caso) - fra le altre apprezzabilissime argomentazioni, chiese soltanto una condanna giusta, ma non necessariamente esemplare, come aveva scritto Indro Montanelli; l'avv. Fileccia, invece, discostandosi dal Professore, chiese una condanna esemplare; l'avv. Ludovico Corrao (già promettentissimo astro nascente della sinistra

D.C., poi alleatosi a Milazzo e più tardi senatore del P.C.I.), il quale svolse una dotta ed elegante arringa riferendosi al personaggio dantesco di Piccarda Donati (mi riservo di ricordare in seguito l'illustre parlamentare barbaramente e incomprensibilmente assinato con una riflessione proprio sul personaggio dantesco) alla fine, ebbe un violento scontro verbale con Melodia che apostrofò con l'espressione "Chi minacci brigante?".

Compresi che, per indirizzare il dibattimento sui giusti binari, dovevo svolgere i miei argomenti con la massima pacatezza - da studioso di diritto civile e un po' di diritto romano - più che non con l'irruenza (allora) tipica dei dibattimenti penali. Il Pubblico Ministero - avrebbe scritto un giornalista non ricordo se di Epoca o del Corriere della Sera - parla con voce pacatissima, ma dice cose notevoli, degne della sua giovane età.

I punti fondamentali della requisitoria furono due.

Il primo e più importante riguardava il reato di violenza carnale. Come ho già esposto, per un complesso aggrovigliato di motivi che variamente incidevano sulla condizione effettiva della donna, magistrati avvocati e medici legali consideravano tale soltanto la coazione fisica dalla quale la donna violentata, anche se avesse efficacemente adoperato tutti i mezzi di resistenza, mai si sarebbero potuta difendere.

Nel processo di Trapani neppure si posero i problemi soliti dell'alta (o media o piccola) intensità dell'aggressione del maschio e della resistenza della donna.

Nella sua deposizione in istruttoria, pienamente confermata a dibattimento, la ragazza aveva dichiarato di avere fatto sesso - quali che fossero i suoi sentimenti e il suo stato di abbattimento personale: non si parli di *vis grata puellae* aveva tuonato il professore milanese - senza opporre specifica resistenza.

Il processo era stato già sottoposto in fase istruttoria e più ancora a dibattimento a forti tensioni polemiche. Da una parte - specialmente per la grande stampa - la ragazza che rifiutava il matrimonio riparatore era un'eroina dell'emancipazione e della dignità femminile mentre il rapitore e i suoi accociati dovevano essere condannati ad una pena esemplare senza attenuanti né eccessivi scrupoli giudiziari (così piuttosto impulsivamente chiedeva in un editoriale de "Il Corriere della Sera" Indro Montanelli che avrebbe poi gratificato tutti gli avvocati siciliani che, a suo giudizio avevano costruito il feticcio del delitto di onore, del gentile titolo di mozzaorecchi)

Le batterie degli avvocati difensori al contrario spararono in opposte direzioni non sempre opportunamente mirate.

Si parlò del sangue saraceno forte e generoso del Melodia e dei suoi compagni, della generosità con la quale si era dichiarato disposto a saldare il suo debito d'amore e di onore con la ragazza compromessa, sposandola; il più illustre dei difensori, che peraltro stimavo grandemente come maestro del diritto e come avvocato e che non può essere ricordato per una infelice gaffe, si chiese se si potessero condannare quei giovani baldi e generosi al secolo di carcere che io avevo chiesto per una lesione di pochi centimetri.

Viceversa, la ragazza che, contro i dettami della morale corrente e del comune sentire - specialmente siciliani e mafiosi (ma questo la aggiungo io) - rifiutava il matrimonio riparatore con il ragazzo del quale prima era stata innamorata e pubblicizzava al massimo tale anomalo rifiuto, più che una vittima e una vindice coraggiosa, quale la consideravano i giornali e gli avvocati del <<continente>>, era forse una esibizionista, una persona indebitamente frastornata dal clamore mediatico del suo atto di ribellione e costretta a seguire l'onda in cui si era immersa senza neppure valutarne le conseguenze: infatti probabilmente avrebbe scontato amaramente le conseguenze della sua avventatezza, perchè difficilmente lei avrebbe potuto dimenticare le carezze del suo primo amore e altrettanto difficilmente un suo (peraltro improbabile) futuro marito le

avrebbe perdonato il precedente rapporto.

Ma, oltre queste ed altre simili considerazioni espresse con grida avvocatistiche e giornalistiche e sussurri mormorati nelle conversazioni che si intrecciavano nelle pause del dibattito, non mancavano argomenti di rilevante valenza emotiva a favore del Melodia.

Questo aveva rapito la ragazza certamente per scopo di matrimonio e aveva più volte confermato, anche dopo la querela a suo carico, questa sua generosa volontà, dimostrando che la magica forza dell'amore - e non altri moventi, di sesso o di prepotenza o di ribelderia - lo avevano spinto al ratto.

Come la stessa ragazza aveva dichiarato e ribadito, lei, dopo il rapimento aveva, in certo senso, accettato il rapporto sessuale con il Melodia senza avere subito alcuna ulteriore coazione fisica o minaccia specificamente rivolte a tale rapporto.

In tale situazione, per dimostrare l'effettiva rilevanza giuridica della violenza specificamente carnale - che già intuitivamente risultava evidente dal contesto di violenza spettacolarizzata del rapimento - ritenni di centrare la mia requisitoria, privilegiando l'esprit de geometrie interpretativo, sul significato della espressione <<costringe con violenza>>. A tal fine bisognava centrare l'attenzione interpretativa sul concetto di libertà sessuale

della donna superando tutti i totem e i tabù che ne avevano negativamente condizionato i significati e la rilevanza giuridica.

La mia tesi era e rimane che, anche per il nuovo art. 609 bis , il consenso della donna è libero ed esclude ogni profilo di violenza quando la stessa (o, più correttamente il "taluno" del testo legislativo, uomo o donna che sia) si può liberamente determinare.

A tal fine, è opportuno e doveroso per il giudice ogni approfondimento casistico rivolto a distinguere tra i vari atteggiamenti ipotizzabili e intermedi di assenso, gradimento sessuale, ritrosia o rifiuto, più o meno energico, quelli che si debbono inquadrare nelle contrapposte categorie della determinazione libera o coartata, che rispettivamente escludono o ribadiscono la responsabilità.

Ma, nel processo che sto ricordando, una volta accettata la tesi sul superamento del principio di coazione fisica (quale elemento caratterizzante del reato di violenza carnale), neppure il più ostinato difensore avrebbe potuto sostenere che la violenza del rapimento e lo stato di obiettiva coazione in cui si trovava la rapita l'avessero lasciata nella condizione di determinarsi liberamente. La ragazza inequivocabilmente, come ebbi la supponenza di dire allora nonostante la mia scarsa propensione alle citazioni latine, si trovava nello stato di subicere dominio alieno.

Non ho mai ritenuto di avere dato un contributo epocale alla evoluzione interpretativa verso il concetto di "libera determinazione" e della sua valenza, se non esclusiva, preminente ai fini della corretta interpretazione della espressione legislativa <<con violenza o minaccia costringe>> (ripetuta nel nuovo testo dell'art. 609 bis con l'aggiunta dell'<<abuso di autorità>>).

Più della mia requisitoria valsero le sentenze dei tre gradi di giudizio che la confermarono con la conseguenza credo che si tratti ormai, quasi, di un dato comunemente accettato in tutte le situazioni che le successive profonde evoluzioni della condizione femminile hanno di volta in volta determinato.